



REGIONE CARABINIERI "TOSCANA"

- Stazione di Barga -

Tel 0583 711208 - fax 0583 711222

Stlu248370@carabinieri.it

VERBALE di ratifica di querela presentata per iscritto da : -----
MONI Doretta, nata a Lucca il 01/04/1970, residente
Molazzana, località Rio n.13, coniugata, responsabile
dello ufficio legale "Kedrion" S.p.A. . -----

L'anno 2006, addì 1 del mese di febbraio, negli Uffici del Comando
Stazione Carabinieri di Barga, alle ore 09:00. -----
Noi sottoscritti, Luogotenente Del Carlo Claudio e App IVALDI
Stefano, effettivi al suddetto Reparto, diamo atto che è qui
presente la sig.ra MONI Doretta, identificata per mezzo di
conoscenza diretta, telefono 0583/1969919, la quale non in proprio
ma in qualità di **incaricato come da delega rilasciata in data
25/01/2007**, deposita l'atto di denuncia querela proposta da:

- **MARCUCCI Paolo**, nato a Barga il 02/04/1963, ivi residente,
frazione Castelvecchio Pascoli, loc. S. Quirico "Il Ciocco"
n. 4. coniugato, in qualità di presidente e amministratore
Delegato della S.P.A. KEDRION con sede legale in Barga,
frazione Castelvecchio Pascoli loc. Ai Conti snc.

L'atto di querela che si allega al presente verbale di ratifica,
consta di nr.11 pagine dattiloscritte più atto notarile di
autentica, relativi allegati nel n.ro di 3, chiedendo la punizione
dei colpevoli in atto di querela meglio indicati. -----
All'atto di querela è allegata delega dell'incaricato al
deposito.-----

Si dà atto di aver redatto il presente verbale in più copie, di
cui una trasmessa all'A.G. competente, una consegnata
all'interessato per gli usi consentiti dalla Legge, ed una
trattenuta agli atti di questo ufficio. -----
Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui
sopra. -----

Il Querelante/L'incaricato

Doretta Moni

L'Ufficiale di P.G.

Stefano Ivaldi

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

Atto di denuncia querela

I sottoscritti

- Guelfo Marcucci, nato a Barga (Lucca) il 11.02.1928 ed ivi residente in Fraz. Albiano - S. Quirico;
- (Paolo Marcucci), nato a Barga (Lucca) il 02.04.1963, ed ivi residente in Fraz. Castelvecchio Pascoli, Loc. S. Quirico "Il Ciocco" n. 4,


con il presente atto sporgono denuncia-querela nei confronti della giornalista Elena Cosentino in relazione all'articolo apparso su "Diario" del 17.11.2006 (All. 1), alle pagine 14/20, dal titolo "Legami di sangue"; nonché di coloro che hanno reso dichiarazioni alla stessa, dichiarazioni riportate nel testo dell'articolo ovvero: l'avv. Marco Trevisson (già imputato per diffamazione presso il Tribunale di Lucca); il Maggiore Marco Tripodi della Guardia di Finanza di Bolzano; sporgono querela anche nei confronti del direttore responsabile, di editori e di impaginatori responsabili degli occhielli; nonché con riferimento all'articolo a firma di Angelo Magrini (già imputato per diffamazione presso il Tribunale di Lucca) apparso sul successivo numero di Diario pag. 4 del 24.11.2006 dal titolo "Sangue infetto e i soldi del governo alla Kedrion?" (All. 2).


L'articolo a firma della Cosentino getta grave discredito sugli attuali querelanti.

Ed invero, contenuto gravemente e diffusamente diffamatorio si ravvisa in tutto il contesto dell'articolo, nel titolo, nel sottotitolo e negli occhielli.

L'assunto contenuto nell'articolo è un (presunto) "strano e illecito connubio" tra i sottoscritti e l'avvocato inglese David Mills (già indagato in relazione ai suoi rapporti con Silvio Berlusconi), con riferimento al "traffico del sangue" e al "prezzo del contagio" da emoderivati, di produzione delle aziende farmaceutiche riferibili agli scriventi.

L'articolo, prendendo spunto da alcuni procedimenti penali che hanno visto sotto accusa i farmaci prodotti dalle aziende dei sottoscritti e dai collegamenti con l'avv.





David Mills, titolare di uno studio inglese di cui si sarebbe servito anche l'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi, lascia intendere che lo "scandalo del sangue" di cui si è parlato nel passato sarebbe riconducibile anche all'illecita intermediazione di David Mills.

Il collegamento è del tutto artificioso.


Si tratta, infatti, di vicende distinte ed i rapporti con l'avv. David Mills nulla hanno a che vedere con la produzione di emoderivati. Come è stato accertato da ben due sentenze oramai definitive [GUP Tribunale di Trento 12.7.2002 (All. 3); Tribunale di Trento 20.4.2004 (All. 4)] e come confermato nel corso del procedimento pendente a Napoli che ha visto depositare in data 5.5.2005 richiesta di archiviazione (All. 5), la cd. epidemia da emoderivati si sarebbe verificata in tutto il mondo negli anni 70/80; i prodotti interessati sono quelli di tutte le case farmaceutiche mondiali produttrici di emoderivati. Inoltre le trasfusioni di sangue e il crioprecipitato di produzione ospedaliera, che evidentemente non hanno nulla a che vedere con le aziende riferibili ai sottoscritti (né con le altre aziende), vi hanno contribuito massicciamente. Il contagio si è diffuso per l'imprevedibile emergere di virus quali l'HIV (scoperto nel 1983), l'HCV (scoperto nel 1989), dei quali solo ex post si è potuto:

1. scoprire che la trasmissione avveniva anche per via ematica;
2. scoprire le gravi conseguenze delle malattie;
3. scoprire i markers virali che permettessero di escludere dalla materia prima i virus causa dei contagi;
4. scoprire degli efficaci metodi di inattivazione virale che permettessero di neutralizzare dai pool di produzione eventuali sacche di plasma nel cd. "periodo finestra".

Certo che è dal 1987 in poi (come accertato giudizialmente) non vi è più stato un solo contagio da emoderivati infetti.

La cd. vicenda "Padmore" in relazione alla quale i Marcucci hanno avuto rapporti con lo studio legale di cui in precedenza faceva parte anche l'avv. David Mills risale al 1994/1995, periodo evidentemente del tutto irrilevante rispetto al cd. "scandalo del sangue", che risale ad un decennio prima.

Del tutto ingiustificato appare quindi il "sapiente" avvicinamento.



In particolare, risultano gravemente diffamatorie le seguenti affermazioni.


1. Nel sottotitolo si legge: “*Sistema Marcucci (Plasma infetto)*”: quasi ad affermare una sostanziale equivalenza tra industrie Marcucci e l'utilizzo di plasma infetto. Nulla di più offensivo per la reputazione degli esponenti.

2. Nell'occhiello in prima pagina: “*Il prezzo del contagio. (.....). Poi c'è stato un processo a Trento a Guelfo Marcucci, finito senza colpevoli. Un altro processo sta naufragando in queste settimane a Napoli*”: si dà l'impressione che i processi siano naufragati misteriosamente, senza altra ragione che l'inefficienza della giustizia italiana, quando la realtà processuale, ben più complessa, ha registrato accertamenti lunghissimi e accuratissimi e, in tutti i suoi filoni, ha sempre accertato l'inconsistenza di tutte le accuse mosse ai dirigenti delle imprese del gruppo Marcucci (oltre che delle multinazionali produttrici di emoderivati per le quali anche, di recente, è stata depositata richiesta di archiviazione).

La Procura della Repubblica di Trento ha svolto per sei anni indagini relative alla *presunta* epidemia da AIDS ed epatite che si sarebbe verificata tra assuntori di emoderivati, in particolare emofilici.

Nel 2000 veniva depositata una richiesta di rinvio a giudizio, con numerosissimi capi di imputazione, nei confronti di alcuni medici, del prof. Poggiolini e di Guelfo Marcucci (Paolo Marcucci era coinvolto per un solo capo concernente una vicenda molto limitata riferita al 1994, appunto la “vicenda Padmore”), previo stralcio delle posizioni riferibili alle multinazionali austriache, americane e tedesche pure produttrici di emoderivati.

a) Al termine di una lunga udienza preliminare, durata ben otto mesi con cadenza di due udienze a settimana, in data 12.7.2002, il GUP presso il Tribunale di Trento, emetteva una sentenza di non luogo a procedere perché i FATTI NON SUSSISTONO, in relazione alla maggior parte dei capi di imputazione e per tutti quelli riferiti al periodo successivo al 1992, mentre disponeva il rinvio a giudizio con riferimento ad ipotesi molto limitate (periodo 1985/1992), peraltro in forma dubitativa,



ritenendo di non poter addivenire ad una pronuncia assolutoria in sede di udienza preliminare. In particolare, Paolo Marcucci usciva interamente prosciolto dall'udienza preliminare.

La sentenza di non luogo a procedere ha riguardato numerosi capi di imputazione.

Gli assunti fondamentali del GUP, per quel che interessa questa sede, sono:

- che prima del 1985 si sono realizzati la maggior parte dei contagi nel mondo, ma gli stessi non possono essere attribuiti ad alcun responsabile, in quanto dovuti a circostanze non arginabili dallo stato della scienza e della tecnica del momento (peraltro con riferimento a farmaci salvavita di cui non si poteva interrompere la somministrazione);
- che dopo il 1992, non è mai stato segnalato AL MONDO alcun caso di contagio da emoderivati (nella sentenza del 12.7.2002, in generale, v. pag. 227 e ss, e con riferimento ai singoli capi di imputazione per cui è stato pronunciato il proscioglimento perché il fatto epidemia non sussiste).
- La sentenza ha prosciolto tutti gli imputati dai reati di falso nelle autorizzazioni ministeriali, nonché per le condotte di utilizzo di false autorizzazioni, accertando che il fatto non sussiste.

Per tutti i capi indicati la sentenza non è stata impugnata ed è pertanto divenuta **definitiva a far data dal 27.7.2002 (la motivazione era contestuale), fatta eccezione per la vicenda cd. "Padmore" (v. infra).**

b) Solo per il capo di imputazione originariamente contestato a titolo di epidemia dolosa (vicenda Padmore), la Procura impugnava la sentenza del GUP che aveva riconosciuto che il fatto non sussiste, e la Corte di Appello successivamente rinviava a giudizio Guelfo e Paolo Marcucci per epidemia (solo) colposa.

Tale giudizio si è svolto e si è concluso con una sentenza di ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA per i sottoscritti "perché il fatto non sussiste" in data 20.4.2004 dopo ben due anni di dibattimento, con una cadenza di almeno due udienze al mese. La sentenza non è mai stata impugnata e pertanto è oramai definitiva.

Ed invero gli stessi Pubblici Ministeri di Trento avevano concluso per l'assoluzione, tale era l'evidenza della insussistenza del fatto.

Il tribunale non solo ha confermato i **limiti temporali** individuati dal GIP, ma li ha precisati.

Poiché la tesi iniziale dell'accusa era quella di dimostrare che i casi successivi al 1994 rappresentassero una "coda" delle epidemia di cui al procedimento "principale" – trasmesso nel frattempo a Napoli per competenza -, l'indagine dibattimentale si è estesa anche all'approfondimento di tutta la storia dei contagi da emoderivati dal 1980 in poi ed ha confermato che in realtà non è possibile parlare di epidemia (e neppure di singoli casi) a far data dal 1987, cioè dal momento in cui sono state introdotte, in linea con lo sviluppo scientifico e tecnologico, nella produzione degli emoderivati fasi di inattivazione virale di seconda generazione, efficaci sia nei confronti dell'HIV, per cui erano state studiate, sia delle epatiti, ivi compresa, per una fortunosa circostanza, non essendo ancora stato scoperto il relativo virus, l'epatite C.

c) Pur riconoscendo che la maggior parte dei pazienti si sarebbe contagiata prima del 1985, quando non erano ancora stati scoperti né virus né markers di rilevazione né metodi di inattivazione virale, in ossequio alla natura del vaglio demandato all'udienza preliminare, il GUP di Trento (decreto che dispone il giudizio del 12.7.2002) aveva ritenuto che l'ipotesi dei contagi realizzatisi tra il 1985 e il 1992 (in un periodo in cui la scienza aveva fatto notevoli progressi senza però ancora arrivare a risultati definitivi e appaganti) necessitasse del vaglio dibattimentale per verificare nesso di causalità, attribuibilità individuale a questa o quella casa farmaceutica, nonché eventuali profili di colpa, in rapporto all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche (pag. 221 e ss.). Perciò ritenne meritevoli del vaglio dibattimentale tutti i presunti contagi antecedenti al 1992 e successivi al 1985.

Tuttavia, il Tribunale di Trento riconosceva, in data 8.4.2003 la propria incompetenza territoriale e trasmetteva gli atti a Napoli.

Ebbene, occorre segnalare che in data 5.5.2005, anche la Procura di Napoli ha avanzato al GIP una corposa richiesta di archiviazione per tutte le condotte ascrivibili a Guelfo Marcucci e agli altri dirigenti delle imprese del gruppo (All. 5), peraltro non aliena da critiche sull'operato dei magistrati di Trento.

Nella loro richiesta i Pubblici Ministeri di Napoli, ripercorrendo in gran parte le argomentazioni del GUP e del Tribunale di Trento, ribadiscono che dopo il 1987, anno in cui sono stati introdotti step di inattivazione virale di ultima generazione, non è stato segnalato al mondo alcun caso di contagio; che anche per il periodo precedente è impossibile determinare l'attribuibilità del singolo contagio a questo o a quel prodotto, a questa o quella casa produttrice; anche i profili di colpa sarebbero difficili da sostenere perché il test per anticorpi dell'epatite C è stato scoperto solo nel 1989, quindi, in precedenza nulla si poteva fare per selezionare il plasma all'origine.

Concludono nel senso dell'archiviazione del procedimento per essersi estinto il reato per intervenuta prescrizione e, comunque, “non apparendo il quadro indiziario sufficiente al sostegno dell'accusa in giudizio come illustrato nella parte motiva del presente provvedimento”.

Ben altri gli esiti giudiziari, dunque, rispetto alla semplicistica ed insinuante affermazione che il processo di Trento “si è chiuso senza colpevoli”, o che il procedimento residuo sta “naufragando a Napoli”!

3. Nel paragrafo “La strage degli innocenti” si citano i casi di contagio da emoderivati nel mondo: ma l'unica azienda produttrice di emoderivati citata è la Sclavo, descritta come la “società madre” del gruppo Marcucci, tanto che contro la Sclavo e i Marcucci devono intendersi riferite (o comunque recepite) tutte le affermazioni relative al contagio da emoderivati; oltretutto la Sclavo, già di proprietà ENI, viene acquistata dalla famiglia Marcucci solo nel luglio del 1990. Si cita anche il caso di Walter Puppini, morto di AIDS nel 1993 per averlo contratto da emoderivati, quasi addossandone la responsabilità ai rappresentanti del gruppo Marcucci (il Puppini viene citato altre volte nel testo dell'articolo). Marco Puppini è morto nel 1993, ma è stato uno dei primi contagiati per AIDS in Italia, nel 1983, allorché di AIDS, nel mondo, si stava appena cominciando a parlare; men che meno risultavano chiare le ragioni del contagio, e nemmeno ipotizzato era il contagio da emoderivati: figuriamoci l'esistenza di un test diagnostico! Non dimentichiamoci che il Puppini era emofilico e in quanto tale non poteva prescindere dall'infusione di fattori della coagulazione, pena la morte. Di fatto

an *B*
me

risulta agli atti del processo che riceveva emoderivati di produzione diversa, italiana e straniera, trasfusioni di plasma, crioprecipitato etc. Non si è assolutamente in grado di ipotizzare quale sia stata la causa del contagio! Il caso del Puppini è uno di quelli coperti dal giudicato relativo alla sentenza di non luogo a procedere del GUP presso il Tribunale di Trento del 12.7.2002. Esclusi profili di colpa in rapporto all'emersione del tutto imprevedibile del virus HIV, il Puppini è morto per una tragica e sfortunata circostanza, e se è comprensibile che il padre non riesca a farsene una ragione, meno si comprende perché venga citato ad esempio nell'ambito della vicenda Padmore sulla quale si concentra l'articolo, vicenda svoltasi nel 1994/1995 quando il paziente era già morto; melius risulta evidente l'intento scandalistico perseguito e raggiunto dalla giornalista: fare emergere che lo scandalo "Padmore" sarebbe collegato anche a questa morte!

4. Nel paragrafo intitolato "*Il conte Dracula*" (che segue immediatamente la "strage degli innocenti") si rappresenta che il plasma Padmore sequestrato a Padova sarebbe stato testato e risultato contaminato.

Sul fatto che il plasma fosse infetto si insiste diverse volte nel corso dell'articolo.

Ma questa circostanza è stata smentita dalle risultanze dibattimentali.

Quanto alla affermazione contenuta nell'articolo circa il fatto che il plasma detenuto a Padova fosse contaminato e infetto; risulta illuminante il passaggio a pag. 22 della sentenza del Tribunale di Trento (20.4.2004): "I risultati della perizia hanno valore meramente indicativo: come è stato evidenziato dalle difese, ai fini dell'analisi circa la presenza dei genomi virali è stata utilizzata in perizia (dunque negli anni 95/96) una metodologia, la PCR, all'epoca non ancora standardizzata (lo sarà solo a partire dal 1999), come tale non pienamente affidabile siccome non idonea a condurre a risultati ripetibili con certezza". Si dà atto in sentenza, inoltre, che la scarsa significatività dei risultati del perito, prof. Verna, nel 1995/96 è stata evidenziata a dibattimento anche dal consulente del P.M., nonché dallo stesso Verna, sentito nuovamente a dibattimento nel 2003. Dunque non è mai stato accertato che il plasma detenuto a Padova fosse contaminato, cosa che invece viene data per pacifica nell'articolo incriminato.

Am *FS*
Moh

Ancora la sentenza da' atto (pag. 23) che la Guardia di Finanza di Trento, guidata dal valoroso Maggiore Tripodi, fin dal 1998 ha svolto accertamenti sui donatori del plasma che secondo le conclusioni del perito prof. Verna del 1995/96 era positivo all'HCV e all'HBV: i relativi donatori, a distanza di anni dalla donazione, risultarono negativi a tutti i markers virali e perfettamente sani! A conferma dell'inattendibilità dei risultati raggiunti dal perito negli anni 1995/96 e del fatto che il plasma non fosse per nulla contaminato. (v. verbale allegato – All. 6). La difesa, inoltre, ha prodotto a dibattimento il risultato di ulteriori accertamenti presso i Centri trasfusionali sui donatori non controllati dalla Guardia di Finanza, pure risultati negativi (All. 7).

5. Nello stesso paragrafo viene citato proprio il capitano Tripodi che afferma: *“quello di cui ci rendemmo conto controllando i documenti fu che una parte del plasma non era più presente nelle celle. Visto che non era stato dichiarato perso né rubato, l'unica conclusione che ne potemmo trarre fu che fosse mandato in produzione. Senza essere testato”*. Peccato che il maggiore Tripodi ometta di riferire i risultati dell'udienza preliminare e del dibattimento, ove era emersa chiaramente la destinazione di tutto il materiale non più presente a Padova: nulla che non fosse testato a norma di legge è andato in produzione (v. documenti prodotti in udienza preliminare e a dibattimento: bleeding list, percorsi di produzione etc.).

6. L'articolo continua la storia del processo: dal sequestro di Padova scoppia lo scandalo del plasma in Italia; le indagini avrebbero accertato che *“la documentazione d'archivio della Sclavo risulta spesso incompleta, mancano certificati di qualità sul sangue in precedenza importato, in certi casi le partite vengono descritte come non testate o addirittura positive a virus, ma nulla dimostra che siano state distrutte. Alcune sacche destinate alla produzione di emoderivati risultano contaminate da epatite C”*. Davvero non si comprende di cosa si tratti. Con uno sforzo di fantasia si può immaginare che la giornalista si stia riferendo ad alcune sacche inviate alle imprese Marcucci dai centri trasfusionali di Avellino, Caserta e Benevento con erronea (errore


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

supposto in capo ai medici dei centri) certificazione di negatività ai markers virali, già oggetto di contestazione in udienza preliminare. Peccato però che il GUP abbia già posto la parola fine sulla questione accertando, con sentenza irrevocabile **che il fatto non sussiste** (v. capi C, D, E della sentenza di non luogo a procedere del 12.7.2002)!

7. “Risultato: per anni, regole e controlli erano stati elusi. Il maggiore Tripodi conferma: *C'erano autorizzazioni di Poggiolini firmate in bianco. Le medesime bolle di ingresso di enormi partite di sangue erano state riutilizzate più volte in scali diversi. Alcuni numeri erano stati aggiunti a mano. Per esempio su un'autorizzazione all'importazione di 1.000 litri di sangue da una certa società estera era stato aggiunto un uno, così che diventasse 11.000 litri*”. In questo modo, spiega Tripodi, “diventa impossibile verificare con certezza se centinaia di migliaia di litri importati dalle società del gruppo Marcucci nel corso degli anni, fossero effettivamente stati testati o meno. Inoltre, sulla carta i Marcucci compravano da società offshore domiciliate in Inghilterra o Irlanda, in particolare da una società di nome Sarafia. Da dove Sarafia importasse e se il sangue fosse testato a noi non era dato da sapere. Quello che era certo è che Sarafia non era una società farmaceutica, ma solo una facciata offshore che rilasciava certificati di qualità senza avere competenze mediche”.

Francamente si resta esterrefatti da simili affermazioni del cap. Tripodi e ci si chiede se effettivamente siano uscite dalla sua bocca. Né può riferirsi ad eccesso di zelo durante le indagini, perché simili indagini non furono effettuate dalla Guardia di Finanza di Trento ma dai NAS di Roma (prima che il procedimento fosse trasmesso a Trento su richiesta dei PP.MM. di Trento). Ebbene, il maggiore Tripodi è rimasto fermo alle indagini, del tutto dimentico dell'esito dell'udienza preliminare, che **con sentenza definitiva** ha accertato **che tutti i fatti** relativi alle autorizzazioni alle **importazioni NON SUSSISTONO!**

Ancor più incomprensibili le affermazioni su Sarafia: tale società non è mai entrata in alcun procedimento. Si tratta di un intermediario commerciale che non ha mai rilasciato certificazioni sulla qualità del plasma, che sono sempre state rilasciate, come prescritto, dai centri trasfusionali di provenienza!




D'altro canto anche la sentenza del Tribunale collegiale di Trento del 20.4.2004 consta di 29 pagine e non si limita alle poche righe citate nell'articolo in questione e vale la pena di leggerla viceversa per intero.

Le stesse considerazioni del Tribunale di Trento: devono essere lette nel quadro generale di un procedimento, certamente singolare nell'ambito di una Procura come quella di Trento, che è durato otto anni in indagini preliminari e per il quale si sono spesi **miliardi di lire** in consulenze (più di dieci effettuate dal CT del P.M. Angeloni) e incidenti probatori (ben cinque incarichi conferiti al perito prof. Verna), per non dire d'altro, per fatti che si sono rivelati una vera e propria "bolla di sapone". C'erano tutti gli estremi per l'intervento della Corte dei Conti.

Viceversa, la Procura di Napoli cui sono stati trasmessi gli atti e che li ha esaminati con cura, non ha potuto fare a meno di evidenziare i difetti di fondo delle indagini trentine.

8. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alle affermazioni sul punto dell'avv. Trevisson, che stupiscono ancor più di quelle del maggiore Tripodi, in quanto l'avv. Trevisson ha partecipato a tutti e tre i procedimenti: *"C'erano da una parte migliaia di persone che avevano contratto infezioni come HIV ed epatiti e che per anni avevano utilizzato prodotti della aziende del gruppo Marcucci, come Sclavo, Farma Biagini o Aima Derivati"* (n.d.r.: e tutte le industrie multinazionali: Baxter, Bayer, Immuno, Boehring, etc.? Dimentica, inoltre, l'avv. Trevisson che la Sclavo fino al 1990 non era dei Marcucci ma dell'ENI, come pacificamente risulta già dall'originario capo di imputazione) *"dall'altra c'erano le indagini della Guardia di Finanza che avevano appurato che le società non operavano sempre correttamente e che sangue era stato importato senza le dovute autorizzazioni e senza i necessari test"*. L'avv. Trevisson va oltre e con la sacralità che proviene dal *dictum* di un avvocato che ha seguito la vicenda afferma: *"I magistrati ritengono che ci fosse un nesso fra le due cose e che le aziende fossero da ritenere responsabili, insieme ai funzionari corrotti come Poggiolini, delle morti o infezioni avvenute negli anni"*.

E le sentenze perché i fatti non sussistono?



9. Merita attenzione un ultimo passaggio: *“Nel 2002 dopo un’inchiesta durata sette anni, i magistrati italiani chiedono il rinvio a giudizio per Guelfo e Paolo Marcucci per epidemia dolosa ritenendo che la truffa Padmore fosse prova della spregiudicatezza e della mens rea degli imputati. Il giudice dell’udienza preliminare rigetta l’ipotesi di dolo ma conferma il rinvio a giudizio per epidemia colposa. Ma il processo è destinato a fallire. Il magistrato Granero è trasferito a Roma, in Cassazione. Il magistrato Giardina muore di leucemia a metà processo”.*

L’udienza preliminare, come già si è visto, non si chiude affatto con un rinvio a giudizio per Padmore, ma con una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. I PP.MM. impugnano e la Corte di Appello rinvia a giudizio per epidemia colposa. Già si esclude dunque che la cd. truffa Padmore possa rilevare nella mens rea degli imputati, dato che si parla di colpa.

Il Procuratore capo di Trento, dott. Granero, su sua richiesta va in Cassazione dopo il disastroso esito dell’udienza preliminare.


Il dott. Giardina purtroppo è effettivamente deceduto, ma nell’estate del 2004, a processo finito, e non di leucemia.

Non è dunque questa la ragione del fallimento delle accuse in un processo, peraltro seguito con molto impegno anche dai sostituti procuratori Russo e Liverani, i quali in più occasioni si sono trovati nell’imbarazzo di sostenere un’accusa così male istruita. Come abbiamo visto è risultato pacifico di fronte ad un GUP, ad un collegio e ai nuovi PP.M.M. di Napoli, **che i fatti non sussistono.**

Ciononostante a distanza di tempo dalla chiusura dei procedimenti i Marcucci sono nuovamente costretti a difendersi da un processo mediatico per l’unica colpa di essersi rivolti allo stesso studio londinese (uno dei più prestigiosi all’epoca) cui si è rivolto l’ex Presidente del Consiglio.

Alla falsità delle notizie, almeno per quel che riguarda gli attuali querelanti, si aggiunge anche un contesto generale che presenta i fatti con espressioni gratuitamente aggressive.

Non può dubitarsi, infatti, del fatto che l’articolo in questione nella sua interezza e con riguardo anche alla scelta del titolo di apertura (“Legami di Sangue”), abbia attinto



gravemente l'onore, il decoro e la reputazione professionale dei querelanti, tenuto conto dei fatti a loro specificamente riferiti, di talché gli scriventi vengono dipinti in modo turpe e spregiudicato. Il limite della continenza dell'espressione risulta più volte superato. Ricorrono nel corso dell'articolo frasi come: "il prezzo del contagio", "Sistema Marcucci (plasma infetto)"; "La strage degli innocenti"; "Girone dantesco"; "La mondezza è qui"; "Il conte Dracula", etc.


Prova inconfutabile della portata diffamatoria dell'articolo è il successivo articolo, a firma di Angelo Magrini, presidente dell'Associazione Politrasfusi Italiani, apparso sul numero del Diario del 24.11.2006 dal titolo "Sangue infetto e i soldi del governo alla Kedrion?", che pure forma oggetto della presente querela.

"Se la legge è uguale per tutti che tutti abbiano diritto di avere giustizia e di vedere celebrato il processo contro chi, secondo l'accusa, era colpevole della loro malattia"; "Prima con il sangue hanno infettato di epatite e di Aids migliaia di persone, poi hanno creato un'azienda ad hoc, la Kedrion, nuovo marchio del gruppo Marcucci per curare chi loro stesso hanno infettato" L'intento è, dunque, quello di provocare un scandalo mediatico tale da fare riaprire il procedimento di Napoli (si chiede l'Autore a chiusura della lettera "perché nessun giornale ha ripreso questa scoperta di Diario?").

Ciò premesso e considerato, i sottoscritti Guelfo MARCUCCI e Paolo MARCUCCI, propongono formalmente denuncia-querela nei confronti di Elena COSENTINO, Marco TRIPODI, Angelo MAGRINI, Mauro TREVISSON, del direttore responsabile di Diario e/ o dei suoi delegati, di redattori, impaginatori, nonché di tutti coloro che risultassero concorrenti degli stessi, e chiedono che vengano perseguiti e puniti a norma di legge in relazione a tutti i reati che si ravvisino nei fatti indicati, ed in particolare per i reati di diffamazione commessa attraverso il mezzo della stampa, aggravata dall'attribuzione di fatti specifici, di cui agli artt. 595 c.p. e di cui alla L. n. 47/48.

chiedono

- ai sensi dell'art. 406 comma 3 c.p.p. di essere notiziati dell'eventuale richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari;

- 
- ai sensi dell'art. 408 comma 2 c.p.p., di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione.


dichiarano


- sin d'ora di opporsi ad un eventuale procedimento per decreto penale ai sensi dell'art. 459 c.p.p.;
- di nominare proprio difensore il Prof. Avv. Alfonso M. Stile, con studio in Roma, P.zza Adriana 5/C.

Allegati:

1. Articolo apparso su "Diario" del 17.11.2006, alle pagine 14/20, dal titolo "Legami di sangue";
2. articolo apparso sul successivo numero di Diario del 24.11.2006 dal titolo "Sangue infetto e i soldi del governo alla Kedrion?" (pag. 4).
3. sentenza (definitiva) emessa dal GUP presso il Tribunale di Trento, dott. Giorgio Flaim, in data 12.7.2002;
4. sentenza (definitiva) emessa dal Tribunale di Trento, pres. C. Pascucci, in data 20.4.2004;
5. Richiesta di archiviazione depositata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (sost. Bruno e Sanserverino) in data 5.5.2005;
6. Annotazione della Guardia di Finanza di Trento del 29.2.1996;
7. accertamenti successivi compiuti dalla Scavo.

Con osservanza.


.....
(Guelfo Marcucci)


.....
(Paolo Marcucci)

M. Stile

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto dott. proc. **ROBERTO TOLOMEI**, Notaio in Viareggio, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, che previa rinuncia alla assistenza dei testi, d'accordo tra loro e con il mio consenso, i sig.ri: **MARCUCCI GUELFO**, nato a Barga (Lucca) il 11 Febbraio 1928 ed ivi residente in frazione Albiano - S. Quirico; **MARCUCCI PAOLO**, nato a Barga (Lucca) il 02 Aprile 1963 ed ivi residente in frazione Castelvecchio Pascoli loc. S. Quirico "Il Ciocco" n. 4; delle cui identità personali io Notaio sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede in mia presenza, anche a margine dei primi fogli.

Barga, Castelvecchio Pascoli, frazione Albiano, S. Quirico, diciassette gennaio duemilasette.

Roberto Tolomei

